

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n.20/23

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di dicembre, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello, appello presentato da AKM Motorsport (proc. CS20/23) avverso la decisione n. 139 resa in data 26 novembre 2023 dal Collegio dei Commissari Sportivi del Circuito di Franciacorta, nel corso del Campionato Wsk, gara Classe Ok N Junior Final, pronuncia il seguente

Fatto

1. AKM Motorsport propone reclamo avverso la decisione n. 139 del 26 novembre 2023 del Collegio dei commissari sportivi del circuito di Franciacorta con la quale al concorrente del kart n. 726, partecipante della Classe Ok N Junior Final del Campionato WSK, veniva applicata la sanzione della penalità di tempo di 5 secondi per violazione degli artt. 33-K RDSK 2023 e 216-bis RSN 2023.
2. Si legge nella motivazione del provvedimento impugnato che il concorrente n. 726 stava causando un incidente, poiché durante il 9° giro tamponava il kart del concorrente n. 729 e dopo questa manovra il kart n. 729 perdeva due posizioni. La manovra veniva considerata come un incidente.
3. Nel reclamo proposto ai sensi dell'art. 23 RGS il 29 novembre 2023, AKM Motorsport s.r.l. sosteneva che il conduttore n. 729 "girava il capo guardando dietro di sé, così da perdere il punto di frenata".
4. Nella memoria successivamente depositata, le ragioni del reclamo sono meglio argomentate mediante puntuale e preciso commento ai fotogrammi del video utilizzato quale prova della condotta illecita.
 - 4.1. Sostiene in sintesi il reclamante che se contatto vi è stato tra il concorrente n. 726 e il concorrente n. 729, esso è addebitabile unicamente alla condotta di guida del concorrente n. 729 che ha effettuato una manovra definita break test, vale a dire un rallentamento o frenata volontaria finalizzata a causare il tamponamento da parte del concorrente che segue per difendersi dall'eventuale attacco di questi.
 - 4.2. D'altra parte, si sostiene nella parte finale della memoria, può proprio dubitarsi dell'avvenuto contatto, considerato che, in regime di parco chiuso, è stato esaminato il musetto del concorrente n. 726 e non è stato rilevato alcun danno che avrebbe dovuto sicuramente sussistere ove il

tamponamento fosse avvenuto, considerate le caratteristiche strutturali degli odierni kart (così realizzati proprio perché sia subito evidente l'eventuale contatto intervenuto).

5. Si è costituita la Procura che, in via preliminare, ha eccepito l'inappellabilità della decisione, l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del reclamo poiché tardivamente proposta, concludendo, nel merito, per il rigetto del reclamo.

6. All'udienza del 15 dicembre 2023, dopo ampia discussione, la causa è stata assunta in decisione.

Diritto

A. Preliminarmente va esaminata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità proposta dalla Procura, secondo cui il reclamo non sarebbe proponibile perché la sanzione comminata rientrerebbe tra quelle non appellabili ai sensi dell'art. 33 ultimo comma del Regolamento di settore karting.

L'eccezione è infondata.

A.1. L'art. 33 (Sanzioni codificate) del Regolamento di settore karting elenca le sanzioni applicabili dai commissari sportivi e alla lettera K) prevede che per il caso di "Incident", definito come "Azione che comporti contatto con altro conduttore dove lo stesso si avvantaggia di diverse posizioni", la sanzione sia "Drive Through" precisando che "nel karting viene commutato in 5" (secondi di penalità)".

In fine di articolo è aggiunta una Nota del seguente tenore "tutte le penalità espresse in secondi si intendono NON APPELLABILI come indicato dall'art. 215 bis – Regolamento sportivo nazionale".

Quest'ultimo articolo, a sua volta, rubricato "Decisioni non appellabili" prevede che: "Alcune decisioni non sono appellabili. Queste includono la penalità di Drive Through, Stop & Go e altre penalità qualificate "non appellabili" nei regolamenti di settore o in quelle sportivi applicabili ai campionati, serie, trofei, coppe".

A.2. Dal combinato disposto delle due norme – quella di settore e quella nazionale – emerge che sono non appellabili le penalità di Drive Through e quelle espresse in secondi, queste ultime perché così qualificate dal regolamento del settore karting.

La prima regola – inappellabilità della sanzione Drive Trough non è qui rilevante poiché non è questa la sanzione concretamente applicata dai commissari sportivi al reclamante. Rileva, invece, la regola della non appellabilità delle sanzioni espresse in secondi.

A.3. A parere del collegio, tale regola va interpretata in maniera restrittiva, nel senso, cioè, di ritenere inappellabile solo la sanzione che sia consistita nella perdita di secondi nel corso della gara (del tipo "stop and go"), e non invece nella decurtazione dei secondi a gara conclusa. Solo la prima, infatti, è una penalità di gara, che per sua stessa natura giustifica la non appellabilità, la seconda essendo invece una penalità di classifica per la quale l'esclusione di ogni possibile contestazione appare irragionevole.



Automobile Club d'Italia
SPORT

A.4. Per dir meglio, la regola dell'inappellabilità di una sanzione sportiva – nel settore dell'automobilismo, come in ogni altro ambito sportivo – si giustifica a condizione che essa sia inflitta per consentire il corretto svolgimento della gara e si consumi all'interno della gara stessa. In tal caso, infatti, a dir giusta tale previsione convergono due ragioni concomitanti: la prima, che chi ne è afflitto nel tempo della gara potrà affrontare e rivedere la sua azione sportiva per reagire ed eventualmente sterilizzare, con opportuna tecnica di gara, lo svantaggio che ne ha ricevuto, per cui è corretto affermare che essa “si consuma” nell'esito della gara stessa; la seconda è che si consente così di consolidare il risultato finale della gara per merito dei concorrenti.

A.5. Diverso è il discorso per le sanzioni che incidono sulla classifica finale, poiché esse seguono ad un evento sportivo già concluso, e il cui risultato è già acquisito, rimodulando le posizioni dei concorrenti (come se si trattasse, in sostanza, di una retrocessione in classifica). In quest'ultimo caso, l'eventuale inappellabilità appare regola ingiusta poiché, a gara conclusa, il concorrente non può più rivedere la propria azione, ed altro rimedio non ha che quello di far valere le proprie ragioni in sede di giustizia.

La stabilità dei risultati, se può giustificare la previsione di termini brevi di impugnazione delle classifiche, non può dirsi ragione valida ad escludere la possibilità di contestare le classifiche, vale a dire la compressione del diritto di far valere le proprie ragioni, che dalla Costituzione si irradia in ogni ambito del nostro ordinamento.

A.6. Si aggiunga, inoltre, che nello stesso articolo 33 del Regolamento sportivo karting è possibile distinguere a seconda delle varie infrazioni tra sanzioni di secondi e penalità di secondi (così, ad esempio, la sanzione per la “partenza anticipata (da fermo)” è indicata in “5” secondi, mentre la sanzione per “incident: azione che comporti più cambi di traiettoria in “3” secondi di penalità”), con il che, alla luce del ragionamento prima svolto, ben può dirsi che l'inappellabilità riguardi le prime e non le seconde.

A.7. In conclusione sul punto, la sanzione inflitta alla AKM Motorsport va ritenuta appellabile.

B. Va respinta anche l'eccezione di tardività della memoria presentata dal reclamante.

Non può dirsi, infatti, come fa la Procura, che non di memoria illustrativa si tratti, ma di integrazione dei motivi, probabilmente sfuggiti al momento del deposito del reclamo, poiché se è vero che nel primo atto la doglianza era espressa in poche righe, la contestazione era, in realtà, già definita: il reclamante intendeva sostenere che il tamponamento, se pur vi fosse stato, era conseguenza della condotta di guida del concorrente n. 729. Il contenuto della memoria null'altro fa, che dar dimostrazione di questo mediante commento dei fotogrammi del video di gara.

C. E' possibile, pertanto, esaminare il merito del reclamo proposto.

Il reclamo è fondato nel merito e va accolto.



Automobile Club d'Italia
SPORT

C.1. Ritiene il Collegio che dal video esaminato non possa dirsi con certezza se sia stata effettuata una manovra di break test come ritenuto dal reclamante; quel che risulta con evidenza, però, è che il concorrente n. 729 a meno della metà del rettilineo volontariamente devia dalla normale traiettoria che l'avrebbe portato ad affrontare la curva in prima posizione, portandosi verso l'interno del rettilineo.

Tale deviazione è compiuta immediatamente dopo aver girato la testa per guardare l'avversario alle spalle e, quindi, evidentemente, con l'intento di difendersi da un suo attacco nella parte finale del rettilineo.

È questa scelta, in definitiva, che provoca una perdita di velocità e lascia strada conseguentemente al concorrente n. 716 che mantenendo la sua traiettoria ha potuto agevolmente procedere al sorpasso dei primi due.

È vero che il concorrente n. 726 segue il concorrente n. 729 anche dopo la deviazione, ma tale manovra può essere giustificata con l'intento di mantenere la scia ai fini di un immediato sorpasso, che, peraltro, proprio la deviazione del n. 729 ha reso impraticabile.

C.2. In conclusione è corretto affermare, come sostenuto dal reclamante, che la condotta di guida del concorrente n. 726 non ha causato un danno al concorrente n. 729.

Per queste ragioni il reclamo va accolto e la sanzione annullata.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sanzione.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Concede 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso, in videoconferenza, 15.12 .2023

Il Relatore

Federico Di Matteo

Il Presidente

Claudio Zucchelli